



COMUNE DI RIVODUTRI

C.A.P. 02010

Provincia di Rieti

Tel 0746685612

C.F.00108820572

Piazza Municipio 9

Telefax 0746685485

vigili@comune.rivodutri.ri.it

pec comune.rivodutri@legalmail.it

ORDINANZA n.13 del 31.08.2019

Oggetto: divieto d'accesso ai cani nei giardini e parchi pubblici sprovvisti di guinzaglio

Il Sindaco

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni da parte di residenti e turisti in merito ai disagi derivanti dalla presenza di cani nei parchi e aree pubbliche, ed in particolare dagli inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla accertata e frequente presenza di deiezioni canine che limitano di fatto l'utilizzo delle aree stesse;

CONSIDERATO che i parchi e giardini pubblici sono adibiti al tempo libero e alla vita di relazione e finalizzati alla fruizione da parte dell'intera cittadinanza ed in particolare allo svago e ai giochi per bambini nei confronti dei quali necessita garantire la tutela della loro incolumità contro eventuali aggressioni da parte di cani, la cui presenza, soprattutto di grossa taglia, nelle aree in argomento pregiudica la serenità degli stessi;

RITENUTO altresì necessario prevenire la diffusione di malattie conseguenti il contatto, anche accidentale, tra persone, in particolare i bambini, e deiezioni canine;

RITENUTO quale rimedio efficace l'istituzione del divieto di accesso ai cani nei parchi e nelle aree verdi, in particolare nelle aree destinate al gioco dei bambini, consentendo la conduzione dei cani nei giardini e parchi pubblici, aree verdi attrezzate esclusivamente tenuti al guinzaglio e lungo i percorsi pedonali;

VISTI: il R.D. 27.07.1934 n. 1265-T.U.LL.SS; il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 "Regolamento Polizia Veterinaria"; RICHIAMATO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana art. 51 approvato con D. C.C. n. 04 del 21.01.2013; Vista l'ordinanza del Min. Lavoro e della Salute del 03.03.2009 (Tutela dell'incolumità dell'aggressione dei cani"; VISTA la legge 24.11.81 n.689; VISTO l'art. 7 bis e 54 del D.L.gs 18.08.2000 n. 268 e s.m.;

ORDINA

il divieto di condurre cani di qualsiasi razza e taglia nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi sprovvisti di guinzaglio, ad eccezione dei cani guida per soggetti non vedenti, e per il servizio delle forze armate.

AVVERTE

- che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00;

-I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50,00, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/81.

Che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. nei modi e termini previsti dalla Legge n.°1034 del 06.12.1971 e suc. Mod., o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n.° 1199 del 24.11.1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione);

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, la diffusione nel territorio comunale, la registrazione nel registro delle Ordinanze, la comunicazione alla Prefettura, ai Carabinieri e Forestale di Rivodutri;



COMUNE DI RIVODUTRI

Publicato all'Albo Pretorio On-line

dal 31.8.19 al _____

Pos. 319

IL FUNZIONARIO INCARICATO
M. Ilo Antonio

1



IL SINDACO

Michele PANICONI